

COMUNE DI CASTAGNOLE LANZE
Provincia di Asti



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazioni CC n. 21 in data 28.06.2006

INDICE

TITOLO I FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I LE SEDUTE CONSILIARI ED I CONSIGLIERI

Art. 1	Convocazione del Consiglio Comunale	pag. 5
Art. 2	Procedure di convocazione	pag. 5
Art. 3	Seconda convocazione	pag. 6
Art. 4	Prima adunanza del Consiglio Comunale	pag. 6
Art. 5	Contestazioni ed eccezioni	pag. 6
Art. 6	Gruppi consiliari	pag. 7
Art. 7	Consiglieri comunali	pag. 7
Art. 8	Consigliere anziano	pag. 7
Art. 9	Astensione dei Consiglieri	pag. 8
Art. 10	Cessazione e sospensione dalla carica	pag. 8

CAPO II PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 12	Attribuzione del Presidente del Consiglio	pag. 9
Art. 13	Disciplina del pubblico	pag. 10
Art. 14	Pubblicità delle sedute	pag. 10

CAPO III APERTURA E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 15	Numero legale delle sedute	pag. 11
Art. 16	Numero legale delle sedute in casi particolari	pag. 11
Art. 17	Attribuzioni del Segretario	pag. 12
Art. 18	Apertura delle sedute	pag. 12
Art. 19	Ordine del giorno della seduta	pag. 12
Art. 20	Durata della seduta	pag. 13
Art. 21	Continuazione della trattazione delle pratiche nei giorni successivi	pag. 13
Art. 22	Discussione	pag. 13
Art. 23	Partecipazione al Consiglio Comunale di assessori non consiglieri	pag. 14
Art. 24	Ammissione di funzionari, Revisori dei Conti e consulenti nella sala delle adunanze	pag. 14
Art. 25	Consiglio comunale aperto	pag. 14
Art. 26	Interventi	pag. 14
Art. 27	Fatto personale	pag. 15
Art. 28	Disciplina e ordine delle sedute	pag. 15
Art. 29	Compiti e facoltà dei relatori	pag. 15
Art. 30	Precedenza sulla questione principale	pag. 16

Art. 31	Trattazione degli argomenti	pag. 16
Art. 32	Emendamenti	pag. 17
Art. 33	Numero legale per l'adozione delle deliberazioni	pag. 17
Art. 34	Votazioni	pag. 17
Art. 35	Votazione a scrutinio palese	pag. 17
Art. 36	Votazione a scrutinio segreto	pag. 18
Art. 37	Comunicazione e proclamazione dei risultati	pag. 18
Art. 38	Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 18
Art. 39	Revoca di deliberazioni precedenti	pag. 18
Art. 40	Verbale	pag. 19

CAPO IV
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 41	Interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag. 19
Art. 42	Interrogazioni	pag. 19
Art. 43	Risposta alle interrogazioni	pag. 19
Art. 44	Interpellanze	pag. 20
Art. 45	Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze	pag. 20
Art. 46	Mozioni	pag. 21
Art. 47	Diritto d'iniziativa	pag. 21
Art. 48	Diritto all'informazione	pag. 22
Art. 49	Nomine e designazioni	pag. 22

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

CAPO I
ASSESSORI

Art. 50	Elezione del Sindaco e della Giunta	pag. 23
Art. 51	Durata in carica dei membri della Giunta	pag. 23
Art. 52	Cessazione e sospensione dalla carica	pag. 23
Art. 53	Assessore delegato	pag. 24
Art. 54	Astensione degli assessori	pag. 24
Art. 55	Incompatibilità	pag. 24
Art. 56	Assessori non consiglieri	pag. 24
Art. 57	Composizioni e deleghe	pag. 25
Art. 58	Attività	pag. 25

CAPO II
SEDUTE

Art. 59	Convocazione e presidenza delle sedute	pag. 25
Art. 60	Attribuzioni del Segretario comunale	pag. 26
Art. 61	Segretezza delle sedute	pag. 26
Art. 62	Numero legale delle presenze e validità delle sedute	pag. 26
Art. 63	Attribuzioni del Segretario comunale	pag. 27
Art. 64	Discussione	pag. 27
Art. 65	Numero legale delle deliberazioni	pag. 27
Art. 66	Forma delle votazioni	pag. 27

Art. 67	Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 28
Art. 68	Pareri e revoca delle deliberazioni	pag. 28
Art. 69	Verbale	pag. 28

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 70	Costituzione delle commissioni	pag. 29
Art. 71	Composizione e nomina delle commissioni	pag. 29
Art. 72	Cessazione dalla carica dei singoli componenti le commissioni	pag. 29
Art. 73	Presidenza	pag. 29
Art. 74	Segretario	pag. 30
Art. 75	Delega	pag. 30
Art. 76	Convocazione	pag. 30
Art. 77	Validità delle sedute	pag. 30
Art. 78	Pubblicità	pag. 30
Art. 79	Funzioni delle commissioni permanenti	pag. 30
Art. 80	Funzionamento	pag. 31
Art. 81	Partecipazione alle sedute	pag. 31
Art. 82	Compenso	pag. 32
Art. 83	Conferenza dei capigruppo	pag. 32

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84	Commissioni consiliari speciali	pag. 32
Art. 85	Commissioni d'indagine	pag. 32

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I NORME FINALI

Art. 86	Abrogazione di norme precedenti	pag. 33
Art. 87	Entrata in vigore	pag. 33

TITOLO I FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

LE SEDUTE CONSILIARI ED I CONSIGLIERI

Art. 1

(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria dal SINDACO per l'esercizio delle attività dell'Ente e nei casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato in via straordinaria dal SINDACO su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. In assenza prolungata od impedimento del Sindaco, il Consiglio può essere convocato, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, dal ViceSindaco ovvero, qualora lo stesso non sia membro del consiglio comunale, dal Consigliere Anziano.
4. Nei casi di convocazione in via straordinaria, la riunione deve avvenire in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, salvi i casi d'urgenza.

Art. 2

(Procedure di convocazione)

1. La convocazione dei consiglieri viene fatta dal SINDACO ed è eseguita con avviso scritto da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. Ai consiglieri non residenti nel capoluogo l'avviso è consegnato presso un recapito indicato dal consigliere e situato nel capoluogo stesso. Mancando tale recapito, il SINDACO provvede a far spedire l'avviso dal messo comunale al domicilio anagrafico a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevuta, senza bisogno di rispettare altre formalità.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno ed ora di apertura della seduta e l'elenco degli oggetti da trattare.
5. L'avviso di convocazione, sia per le sessioni ordinarie che quelle straordinarie, accompagnato dall'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
6. Nei casi d'urgenza i termini di preavviso possono essere ridotti a ventiquattro ore. In tal caso, però, ogni deliberazione deve essere differita al giorno seguente non festivo qualora lo richieda la maggioranza dei consiglieri presenti; in tale ipotesi il consiglio comunale si intende autoconvocato ed il relativo avviso deve essere notificato ai soli consiglieri non presenti.

Stessa procedura resta stabilita per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Di tale pubblicazione è responsabile il Segretario Comunale del Comune.

Art. 3 (Seconda convocazione)

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede alla prima seduta di prima convocazione resa nulla per mancanza di numero.
2. La seconda convocazione deve essere fatta per avvisi scritti.
3. L'avviso di prima convocazione può indicare anche il giorno della seconda da tenersi almeno il giorno solare dopo la prima; non possono tuttavia essere fissate riunioni di prima e di seconda convocazione nel primo giorno indicato nell'avviso.

Art. 4 (Prima adunanza del Consiglio Comunale)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Detta seduta è convocata e presieduta dal SINDACO neo-eletto.
2. Il primo atto del nuovo Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, è costituito dalla convalida degli eletti, dalla dichiarazione di ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, dalle conseguenti surrogazioni, dal giuramento del Sindaco, dalla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e dall'approvazione, in apposito documento, degli indirizzi generali di governo.

Art. 5 (Contestazioni ed eccezioni)

1. Sulle contestazioni ed eccezioni circa l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere per taluno dei membri del Consiglio, può chiedere la parola ciascun consigliere compreso quello o quelli nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervenuto ha il diritto di replicare una sola volta.
2. Al termine della discussione generale, il SINDACO pone in votazione l'eccezione proposta ed a tale votazione hanno diritto di partecipare anche il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione.
3. Tale eccezione deve considerarsi accolta se ottiene la maggioranza dei voti; in tal caso il consigliere interessato non può considerarsi convalidato nella carica e deve essere sostituito dal candidato che immediatamente lo segue nella lista ed il Consiglio Comunale si pronuncia subito sulla sua convalida. Ove tale candidato si trovi in aula, il SINDACO provvede alla sua chiamata.
4. A parità di voti l'eccezione di ineleggibilità o di incompatibilità deve ritenersi respinta.

Art. 6
(Gruppi consiliari)

1. Ultimata la procedura relativa all'esame della convalida dei consiglieri ed ogni decisione su eventuali surrogazioni, i consiglieri possono, anche a nome dei colleghi, dichiarare la costituzione di gruppi consiliari con l'indicazione del capogruppo e dell'estrazione politica.
2. Tale dichiarazione può essere rilasciata entro dieci giorni dalla comunicazione di proclamazione degli eletti, con comunicazione resa al Sindaco e al Segretario Comunale.
3. I gruppi consiliari devono essere formati da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I consiglieri che entrano a far parte del Consiglio comunale nel corso della legislatura devono indicare al Sindaco, all'atto della proclamazione o della nomina o, alternativamente, entro tre giorni dalla comunicazione delle stesse, a quale gruppo consiliare intendono aderire.
5. Di ogni mutamento nelle nomine a capo gruppo, così come delle variazioni nella composizione dei gruppi consiliari, viene data comunicazione scritta al Sindaco .
6. Nuovi gruppi consiliari possono costituirsi nel corso della legislatura.

Art. 7
(Consiglieri comunali)

1. L'entrata in carica dei consiglieri, la durata in carica, la loro posizione giuridica e le indennità spettanti sono regolate dalla legge.
2. In tutti i casi di cessazione dalla carica di consigliere la sostituzione avviene seguendo l'ordine dei candidati che, nella lista di detto consigliere, segue immediatamente l'ultimo eletto .
3. In ogni caso chi surroga consiglieri scaduti anzitempo, rimane in carica solo per il tempo in cui sarebbe rimasto il predecessore.
4. I consiglieri, nell'espletamento delle attività relative alla loro funzione, sono considerati pubblici ufficiali.

Art. 8
(Consigliere anziano)

1. Si intende per consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
2. A parità di voti si intende per consigliere anziano il maggiore di età.
3. Il consigliere anziano esercita le funzioni indicate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito, le funzioni sono esercitate dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo. In caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, le funzioni sono esercitate dal primo nella graduatoria di anzianità fra i presenti.

Art. 9
(Consigliere incaricato)

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto , il Sindaco può affidare a singoli consiglieri comunali specifiche attribuzioni a tempo determinato che attengano a programmi prefissati e definiti nell'ambito di materie omogenee, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.
2. Il consigliere incaricato relaziona direttamente al Sindaco e fa riferimento ai dirigenti competenti in materia anche per le necessarie disposizioni di utilizzo delle strutture.
3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può revocare l'incarico
4. Di ogni incarico conferito ai sensi del presente articolo viene data comunicazione in Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Ai sensi dell'art. 26 comma 9 dello Statuto Comunale, tali incarichi non costituiscono deleghe di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 10
(Astensione dei consiglieri)

1. I consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in tutti i casi previsti dall'art. 78 del T.U.E.L..N. 267/2000, ovvero quando dette deliberazioni riguardano liti o contabilità loro proprie, verso i corpi ai quali appartengono, con gli stabilimenti da loro amministrati , o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Ad ogni variazione legislativa del richiamato articolo 78 T.U.E.L., dovrà seguire, entro 60 giorni dalla vigenza, esplicita modifica del presente Regolamento.

Art. 11
(Cessazione e sospensione dalla carica)

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e quelli, tra essi, che non intervengono consecutivamente a tre sessioni ordinarie senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Sono altresì dichiarati decaduti i consiglieri che incorrono negli impedimenti, incompatibilità e incapacità contemplate dalla legge.
3. La decadenza dalla qualità di consigliere è pronunciata dal Consiglio Comunale.
4. Il Prefetto la può promuovere.
5. I consiglieri decadono di diritto ai sensi dell'art. 1 comma 4-quinquies della Legge n. 16 del 18.01.1992 e negli altri casi previsti dalla legge. In tutte le ipotesi in cui si

verifica una decadenza di diritto, il Consiglio Comunale prende atto della decadenza medesima.

6. I consiglieri possono essere rimossi nei casi previsti dall'art. 142 del T.U.E.L. Il Consiglio comunale prende atto della rimozione stessa.

7. In tutti i casi in cui si pronuncia sulla decadenza, rimozione o revoca, il Consiglio Comunale provvede nella stessa seduta all'immediata surrogazione.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre 10 giorni, il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

9. La sostituzione a seguito di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa non prevista nei commi precedenti, avviene nella prima seduta utile successiva del Consiglio comunale. Nelle ipotesi menzionate dal presente comma viene inviata comunicazione ufficiale relativa alla convocazione del consiglio comunale, alla persona destinata a sostituire il consigliere dimissionario o comunque cessato dall'ufficio.

10. I consiglieri possono essere sospesi dal Prefetto ai sensi degli artt. 141 e 142 del T.U.E.L. N. 267/2000 e s.m. e i. ed in tutti gli altri casi e secondo le prescrizioni previste dalla legge.

11. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica., sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune stesso.

12. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge 19.03.1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione secondo quanto previsto dalla legge.

13. Nei casi di sospensione di cui all'art. 142 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 il Consiglio Comunale provvede secondo quanto previsto al comma precedente.

CAPO II

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 12

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

.1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente che è il SINDACO. In assenza del SINDACO assume la funzione di presidente il ViceSindaco , ovvero, qualora questi non sia membro del Consiglio Comunale, il Consigliere Anziano.

2. Ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo reputa necessario per dare spiegazioni e chiarimenti o per altro motivo.

3. Il Presidente del Consiglio è inoltre investito dei poteri discrezionali per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
4. Ha facoltà di sospendere le adunanze nonché di scioglierle ove ricorrano gravi e fondati motivi, del che si deve fare menzione in apposito verbale.
5. Negli articoli che qui seguono, per semplicità espositiva, quando si parlerà di Presidente del Consiglio, si intende in primis richiamata la carica del Sindaco.

Art. 13
(Disciplina del pubblico)

1. Alle sedute pubbliche di consiglio è ammessa la presenza della cittadinanza, alla quale viene assegnato un posto ad essa appositamente riservato e questa deve rimanere in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio Comunale può avere accesso, durante la seduta, nella parte riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario ed agli addetti all'ufficio di segreteria, può, comunque, a seconda della materia posta in discussione e limitatamente all'oggetto in esame, essere ammessa la presenza di funzionari, dirigenti, esperti od altri su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio, della Giunta e degli altri soggetti previsti dal successivo art. 23.
3. Il Presidente del Consiglio può ordinare che venga allontanato dall'uditorio chiunque sia causa di disordine e nei casi gravi può anche ordinarne l'arresto. Le persone espulse non possono essere fatte rientrare.
4. Qualora non si individui la persona o le persone che turbano l'ordine o manifestano un contegno scorretto in forma particolarmente grave, il Presidente del Consiglio può ordinare lo sgombero dell'aula.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula consiliare solo se richiesta dal Presidente del Consiglio e solo dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
6. In caso di oltraggio recato al Consiglio od a singoli consiglieri o membri della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni o di resistenza agli ordini del presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

Art. 14
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Si procede in seduta segreta quando il Consiglio comunale debba esprimere apprezzamenti e valutazioni discrezionali sulle qualità soggettive di persone individuate od oggettivamente individuabili, sempreché la pubblicità possa recare lesione all'onorabilità delle persone, pregiudicarne i diritti alla riservatezza o possa comunque influenzare la libera espressione di giudizio.
3. Il Consiglio può, altresì, deliberare, a maggioranza e per alzata di mano, di adunarsi in seduta segreta qualora venga avanzata in tal senso domanda motivata di almeno due consiglieri.

CAPO III

APERTURA E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 15

(Numero legale delle sedute)

1. Per la validità della seduta, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ad appello ultimato, se non sussiste la presenza di cui al comma precedente, il Presidente dichiara deserta la seduta, facendone dare atto a verbale nel quale devono essere indicati i nomi degli intervenuti, ed il Consiglio viene riconvocato con le stesse modalità previste per la prima convocazione, salvo il caso in cui l'avviso di prima convocazione contenga già l'indicazione del giorno ed ora della seconda.
3. In questa seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri, ad eccezione di quelle deliberazioni relative ad affari per i quali disposizioni di legge o di regolamento richiedono un numero speciale di presenze e di voti favorevoli.
4. Se è disposta solo la prima convocazione con più sedute e non sussiste il numero legale di cui al comma 1 del presente articolo in una delle sedute stesse già previste, le successive sono annullate. Se è prevista la seconda convocazione e la prima è dichiarata deserta, si effettua una sola seduta di seconda convocazione e le sedute successive, eventualmente previste, sono annullate.

Art. 16

(Numero legale delle sedute)

1. Nel numero fissato per la validità delle sedute non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi abbiano un interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
2. I consiglieri presenti i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono comunque computati ai fini del numero legale di presenza necessaria per la validità della seduta.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. Durante la seduta, l'Ufficio di Segreteria deve tenere nota dei consiglieri che entrano nella sala consiliare e che da questa si allontanano. Qualora venisse meno il numero legale, l'Ufficio di Segreteria deve immediatamente darne comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale deve sospendere la seduta. Il Presidente del Consiglio può ritornare in aula entro mezz'ora dalla sospensione: la seduta può proseguire se al momento della ripresa i consiglieri sono in numero legale ed, in diversa ipotesi, il Presidente del Consiglio deve sciogliere la seduta. La seduta stessa, per gli argomenti ancora da trattare, è considerata deserta e si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 17
(Attribuzioni del Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale del Comune è il segretario del Consiglio Comunale.
2. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale; sovrintende alla redazione dei processi verbali e li sottoscrive; procede agli appelli; tiene nota delle deliberazioni; registra, quando occorra, i singoli voti ed accerta il risultato delle votazioni; concorre al regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio.
3. Qualora il Segretario comunale abbia interesse all'oggetto della deliberazione, le funzioni del Segretario del Consiglio Comunale sono svolte, in assenza del Vice Segretario, da un Consigliere nominato dal Presidente del Consiglio.

Art. 18
(Apertura delle sedute)

1. Il Presidente del Consiglio apre la seduta.
2. La seduta inizia con la presa d'atto dei processi verbali delle sedute precedenti che, se non vi sono osservazioni, sono approvati con una votazione per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale.

Art. 19
(Ordine del giorno della seduta)

1. Spetta al Presidente stabilire ed integrare l'ordine del giorno.
2. La trattazione delle pratiche è effettuata seguendo l'ordine con cui le pratiche stesse sono iscritte nell'avviso di convocazione.
3. Il Presidente del Consiglio o almeno due consiglieri possono proporre l'inversione dell'ordine del giorno.
4. Se la proposta non incontra opposizione si intende accettata; in caso di opposizione, al proposta deve essere sottoposta al voto del Consiglio.
5. La votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre tre minuti ciascuno.
6. In tal caso la proposta si ritiene approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.
7. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.
8. Non è necessaria la preventiva inserzione nell'ordine del giorno dei lavori per gli argomenti che abbiano per oggetto di provocare una manifestazione dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avvertatosi, temuto o sperato, e non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'amministrazione comunale e sempre che si tratti di argomenti di eccezionale rilevanza locale o nazionale e la cui trattazione risulti essere improcrastinabile.
9. In riferimento a quanto sopra, è facoltà di ogni singolo consigliere di presentare ordini del giorno da porre in votazione. Tali ordini del giorno potranno essere votati anche prima della chiusura della seduta, secondo l'ordine della loro presentazione.
10. Sono improponibili ordini del giorno formulati in termini sconvenienti.

11. Sono inammissibili ordini del giorno e proposte contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio.

12. In entrambi i casi previsti nel comma precedente, decide il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura degli ordini del giorno, emendamenti e proposte. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio Comunale con votazione a maggioranza espressa per alzata di mano.

13. La discussione relativa alle proposte di ordini del giorno non può protrarsi per più di un'ora.

14. Gli ordini del giorno devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente del Consiglio.

Art. 20

(Durata della seduta)

1. La durata di ogni seduta è di tre ore dall'effettivo inizio dei lavori.

2. Il Consiglio Comunale può, seduta stante, in casi di particolare urgenza ed in via eccezionale, deliberare a maggioranza la continuazione della seduta, che comunque non può durare complessivamente più di cinque ore.

3. Qualora il Presidente del Consiglio proceda alla sospensione della seduta, il tempo di durata della sospensione stessa, che non può essere superiore ad un'ora, non è computato nei termini di cui sopra. Qualora venga superato detto limite temporale, la seduta si intende automaticamente chiusa.

Art. 21

(Continuazione della trattazione delle pratiche nei giorni successivi)

1. Nel caso in cui la trattazione delle pratiche elencate nell'avviso di convocazione non si esaurisca nella prima seduta, è ammessa la continuazione nei giorni successivi non festivi, sempre che le due ipotesi ora citate siano state indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 22

(Discussione)

1. Possono parlare durante le sedute del Consiglio Comunale esclusivamente i consiglieri.

2. Ogni consigliere può parlare durante le sedute consiliari solo se ha chiesto ed ottenuto la parola.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a dare la parola a coloro che l'hanno chiesta, nell'ordine della domanda, con facoltà di alternare gli interventi contro e a favore.

4. Se un consigliere, chiamato dal Presidente, non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

5. I Consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente.

6. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

7. In ogni momento il Presidente deve dare la parola a quel consigliere che, attraverso una mozione d'ordine, la richieda con specifica dichiarazione di richiamo al regolamento. Tuttavia, il Presidente, qualora rilevi che non sussistano i presupposti della mozione d'ordine, può togliere la parola all'interveniente.

8. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.
9. E' vietato il dialogo tra consiglieri. Nel caso in cui ciò si verifichi, il Presidente richiama i consiglieri interessati al rispetto del regolamento e, ove il richiamo non abbia effetto, adotta tutte le misure che si rendono necessarie.
10. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio Comunale su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare per iscritto il Presidente circa l'oggetto dell'intervento; tale intervento deve durare non più di dieci minuti e deve essere espressamente autorizzato.

Art. 23

(Partecipazione al Consiglio Comunale di assessori non consiglieri)

1. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola e di proposta, secondo quanto previsto per i consiglieri, ma senza diritto di voto.

Art. 24

(Ammissione di funzionari, Revisori dei conti e consulenti nella sala delle adunanze)

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari del Comune perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario; oltre ai casi previsti dalla legge, possono essere altresì invitati i Revisori dei conti del Comune.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 25

(Consiglio Comunale aperto)

1. Qualora sia ritenuto necessario, il Presidente del Consiglio può convocare un consiglio comunale aperto al quale potranno partecipare, con diritto di parola, soggetti estranei non ricoprenti la carica né di consigliere comunale né di assessore.
2. Le adesioni al Consiglio comunale dei predetti soggetti dovranno pervenire al Sindaco non oltre l'ora fissata per l'inizio del Consiglio ed accompagnata da descrizione dell'interesse diffuso che si intende rappresentare, affinché il Presidente insediatosi possa organizzare gli interventi degli stessi, di norma, in apertura dell'ordine del giorno.
3. Per gravi e giustificati motivi, il Presidente del Consiglio può altresì trasformare la seduta ordinaria in corso in seduta aperta.

Art. 26

(Interventi)

1. Ciascun consigliere può parlare solo una volta nel corso della stessa discussione.
2. Ogni intervento non può avere durata superiore a quindici minuti. Il Presidente, valutate le circostanze, può ampliare tale termine fino a venti minuti, limitatamente ad un oratore per ciascuna rappresentanza consiliare.
3. Ogni intervenuto ha diritto di replica per una sola volta e per un tempo non superiore a dieci minuti. Il Presidente, valutate le circostanze, può ampliare tale termine fino a quindici minuti.

4. Il Presidente invita gli oratori che si allontanano dall'argomento in discussione o che superano i limiti di tempo stabiliti, ad attenersi.
5. Se l'oratore non ottempera per due volte all'invito del Presidente, questi gli toglie la parola. Se l'oratore insiste decide il Consiglio Comunale, senza discussione, per alzata di mano.
6. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.
7. La parola non può essere concessa dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, fatte salve le dichiarazioni di voto che possono essere esternate da un solo rappresentante per ogni partito.
8. Ogni consigliere ha diritto ad un ulteriore intervento solo per i seguenti motivi: fatto personale, richiamo al regolamento, dichiarazione di voto e questioni di carattere incidentale, valutate le circostanze di fatto.

Art. 27
(Fatto personale)

1. E' fatto personale essere censurato nella propria condotta od il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, il consigliere interessato, attraverso una mozione d'ordine, può chiedere immediatamente la parola, indicando in che cosa consiste il fatto personale.
2. Il Presidente decide in merito.
3. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

Art. 28
(Disciplina e ordine delle sedute)

1. Se un consigliere o assessore turba col suo contegno l'ordine della seduta o la libertà della discussione, oppure pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Ciascun soggetto, richiamato all'ordine, qualora intende dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola a giudizio del Presidente.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine oppure per fatti di particolare gravità, il Presidente può escludere dalla sala per il resto della seduta, i soggetti che abbiano provocato i disordini. Se l'interessato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà agli uscieri le istruzioni necessarie perchè i suoi ordini vengano eseguiti.
4. Qualora sorga tumulto nella sala e riescano vani i richiami, il Presidente può sospendere la seduta e, nei casi più gravi, sciogliere la seduta medesima.
5. In quest'ultimo caso, il Consiglio comunale prosegue, con lo stesso ordine del giorno, nelle giornate successive, qualora sia stato previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 29
(Compiti e facoltà dei relatori)

1. Ogni pratica viene presentata dal Presidente o dall'assessore competente, con una relazione introduttiva nella quale mette in evidenza gli orientamenti della Giunta in materia.
2. Il relatore chiude la discussione con la replica ai vari interventi.

3. Egli ha facoltà di intervenire nella discussione, qualora lo ritenga utile, per brevi chiarimenti.

4. Prima che si inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte della competente commissione consiliare, il Presidente riferisce o fa riferire in merito alla relazione medesima, quindi il proponente od il relatore sono ammessi a svolgerne le ragioni, ed infine sono ammessi a parlare gli altri consiglieri nell'ordine di iscrizione.

Art. 30

(Precedenze sulla questione principale)

1. I richiami al regolamento, o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

2. Sui richiami possono, di regola, parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

3. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi, possono essere proposte da un singolo consigliere, prima che abbia inizio la discussione stessa. Il Presidente può, tuttavia, ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

4. Nel concorso di più proposte di questione pregiudiziale ha luogo un'unica discussione.

5. Nella discussione possono essere effettuati non più di due interventi per ciascun gruppo consiliare della durata non superiore a cinque minuti ciascuno.

6. Sulla questione pregiudiziale, anche sollevata con più proposte, si effettua un'unica votazione per alzata di mano.

7. Le norme contenute nei commi precedenti si applicano anche alle questioni sospensive, tuttavia, nel caso di più proposte tese al rinvio in date diverse, il consiglio Comunale decide con un'unica votazione, prima sulla sospensione e, poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.

Art. 31

(Trattazione degli argomenti)

1. La discussione segue il seguente ordine:

a) discussione generale, con eventuale proposta di rinvio;

b) discussione particolareggiata sull'argomento nelle sue singole parti o nei suoi singoli articoli, capitoli o voci ove sussistano, con eventuale presentazione e discussione di emendamenti ed aggiunte; gli emendamenti sono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione;

e) votazione su eventuali questioni pregiudiziali o sospensive;

d) votazione degli eventuali emendamenti od aggiunte, iniziando da quelli sospensivi e poi da quelli che più si allontanano dalla proposta principale e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad essa;

e) votazione complessiva sull'argomento.

2. E' sempre ammessa la votazione per parti o comunque articoli, capitoli o voci separati.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli

emendamenti proposti dai singoli consiglieri, prima di quelli proposti dalle Commissioni.

Art. 32 (Emendamenti)

1. Nel corso della discussione ciascun consigliere può presentare emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi che devono essere redatti per iscritto, firmati e riposti sul banco del Presidente.
2. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti od aggiunte che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione o privi di ogni reale portata modificativa e può rifiutarsi di metterli in votazione.
3. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio comunale con votazione a maggioranza espressa per alzata di mano.
4. Qualora alle proposte di deliberazione, così come inizialmente sottoposte al consiglio comunale, siano apportati emendamenti di ordine sostanziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 del presente regolamento.

Art. 33 (Numero legale per l'adozione delle deliberazioni)

1. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata e può essere rimessa in votazione immediatamente per una sola volta; qualora, anche in tale seconda immediata votazione ottenga la parità di voti, la proposta può essere ripresentata mediante iscrizione all'ordine del giorno in distinte successive sedute.
2. In tutti gli altri casi la proposta si intende respinta.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
4. I consiglieri che si astengono dal voto non sono computati tra i votanti; nel caso di votazione mediante schede, quelle che risultano bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 34 (Votazioni)

1. L'espressione del voto può essere a scrutinio palese o segreto.
2. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico, qualora esistente.
3. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione.

Art. 35
(Votazione a scrutinio palese)

1. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per appello nominale a scelta del Presidente.
2. Nel caso di votazione per alzata di mano, il Presidente, ove il risultato sia dubbio, può disporre la controprova mediante l'appello nominale.
3. La chiamata per appello nominale è fatta seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi dei consiglieri: questi rispondono con le parole "SI", "NO", "ASTENUTO". Prima di effettuare la votazione, il Presidente indica il significato del "SI" e del "NO".

Art. 36
(Votazione a scrutinio segreto)

1. Le votazioni riguardanti persone si effettuano a scrutinio segreto, qualora implicino un apprezzamento discrezionale sulla qualità o gli atti di una persona.
2. Per le nomine la votazione si esegue con schede segrete. In tal caso il Presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda, avvertendo del numero massimo di indicazioni che possono esservi scritte; le indicazioni eventualmente contenute nella scheda oltre il numero consentito si hanno per non scritte a cominciare, nell'ordine di scritturazione, dalla prima esuberante.
3. All'inizio o nel corso della seduta, qualora si debba procedere a votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa tra i consiglieri tre persone destinate a svolgere le mansioni di scrutatori per tutte le votazioni segrete della seduta stessa.
4. Al termine di ogni votazione è compilata un'apposita scheda recante i risultati della votazione e sottoscritta dai tre scrutatori.
5. Al termine della seduta, le schede utilizzate per la votazione sono distrutte. Le schede, per qualsiasi motivo contestate, sono allegate alla scheda di cui al comma precedente.

Art. 37
(Comunicazione e proclamazione dei risultati)

1. In tutti i casi in cui si effettua una votazione, il Segretario tiene conto, per iscritto, del numero dei votanti e del numero dei voti espressi durante lo scrutinio.
2. Comunica altresì i risultati al Presidente che ne dà notizia, ad alta voce, al Consiglio Comunale e ne proclama il risultato.

Art. 38
(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.134 comma 4 del T.U.E.L. N. 267/2000, tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale, nei casi di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con apposita, separata votazione presa a maggioranza dei componenti.

Art. 39
(Revoca di deliberazioni precedenti)

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale deve essere munita dei pareri necessari secondo le prescrizioni di cui all'art.49 del T.U.E.L. n.

267/2000.

2. Qualora alla proposta di deliberazione, così come inizialmente sottoposta al Consiglio Comunale e munita dei prescritti pareri, vengano apportati, dal Consiglio Comunale stesso, emendamenti di ordine sostanziale, e cioè tali da manifestare un diverso contenuto della volontà dell'organo deliberante rispetto a quanto espresso nella proposta, l'oggetto della proposta stessa non può essere definitivamente deliberato se non a seguito dell'apposizione dei pareri riguardo al testo modificato.

3. Nel caso in cui sulle proposte di deliberazione vengano rilasciati uno o più pareri non favorevoli, il Consiglio Comunale deve dare espressa motivazione dei provvedimenti assunti in difformità dai pareri stessi.

Art. 40 (Verbale)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, fatta eccezione per le sedute segrete.

2. Il Consiglio Comunale può, peraltro, a maggioranza, disporre che si proceda ad un sommario processo verbale di una seduta segreta secondo le precise prescrizioni formulate dal Consiglio comunale medesimo.

3. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di coloro che hanno espresso voto contrario, delle schede bianche e nulle.

4. Dal verbale deve altresì constare se si è deliberato in seduta segreta o se si è votato a scrutinio segreto ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento.

5. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del voto e dei motivi del medesimo ed ha altresì diritto di chiedere le opportune rettificazioni.

6. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario di seduta.

CAPO IV

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 41

(Interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. Ogni consigliere comunale ha il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti riguardanti anche indirettamente, la vita e l'attività del Comune.

Art. 42

(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta o sia esatta, oppure se su un determinato oggetto il Sindaco e la Giunta abbiano preso o siano in procinto di prendere provvedimenti o di comunicare documenti o notizie.

Art. 43
(Risposta alle interrogazioni)

1. Il Presidente può rispondere direttamente oppure trasmettere l'interrogazione per la risposta all'Assessore competente. Il Presidente, d'intesa con l'interrogante, può altresì disporre, dandone comunicazione al Consiglio comunale, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la commissione consiliare competente per materia.
2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Sindaco o l'assessore si accingono a rispondere, la risposta viene rinviata alla seduta successiva. Se anche nella seduta successiva suddetta l'interrogante non si trova presente quando il Sindaco o l'Assessore si accingono a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione. Tuttavia, qualora l'interrogazione sia firmata da più consiglieri, basta la presenza di uno dei firmatari.

Art. 44
(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente del Consiglio circa i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono o non sono stati presi taluni provvedimenti.
2. All'interpellanza risponde il Sindaco o, su suo incarico, l'assessore competente. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con l'interpellante, può altresì disporre che l'interpellanza sia svolta presso la commissione consiliare competente per materia.
3. Qualora l'interpellante non si trovi presente alla seduta, la risposta viene rinviata alla seduta successiva. Qualora l'interpellante sia assente anche nella seduta successiva, si intende che abbia rinunciato all'interpellanza. Tuttavia, qualora l'interpellanza sia stata firmata da più consiglieri, basta la presenza di uno dei firmatari.

Art. 45
(Disposizioni comuni ad interrogazioni ed interpellanze)

1. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere depositate presso la Segreteria del Comune.
2. Qualora venga richiesta risposta scritta, quest'ultima deve essere evasa entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Le interrogazioni e le interpellanze, per le quali non sia richiesta risposta scritta, sono iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale, sempreché siano state prodotte entro sette giorni solari antecedenti la data del Consiglio.
E' facoltà del Presidente inserire nell'Ordine del giorno del Consiglio Comunale le interpellanze/interrogazioni urgenti se pervenute tre giorni prima della data del Consiglio.
4. La discussione delle interrogazioni e delle interpellanze deve avvenire, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nella prima adunanza delle sedute previste non appena siano stati approvati i processi verbali delle sedute precedenti e non può protrarsi in ogni caso per più di un'ora.
5. Le interrogazioni e le interpellanze relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente.
6. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante od interpellante per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un

breve intervento del Sindaco o dell'assessore delegato in materia.

7. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione spetta ad uno di essi e la facoltà di replica è estesa a tutti gli altri sottoscrittori, nel rispetto dei tempi di cui al punto 6 stesso articolo.

8. Qualora l'interpellante non si ritenga soddisfatto, potrà presentare sull'argomento, entro quarantotto ore, una mozione, la cui discussione dovrà effettuarsi nella seduta immediatamente successiva, che non sia la continuazione di quella nel corso della quale è stata presentata. Alla relativa discussione potranno partecipare tutti i consiglieri.

Art . 46 (Mozioni)

1. La mozione tende a promuovere un dibattito politico - amministrativo su un argomento di particolare importanza che abbia o no già formato oggetto di interrogazione o interpellanza ed è diretta a stimolare l'attività deliberativa della Giunta o del Consiglio.

2. La mozione comporta la formulazione di un ordine del giorno.

3. La mozione deve essere motivata e firmata da almeno due consiglieri.

4. La mozione deve essere iscritta all'o.d.g. della seduta consiliare successiva alla presa d'atto da parte della Giunta. La presa d'atto suddetta deve comunque avvenire nella prima seduta utile della Giunta medesima susseguente alla presentazione.

5. Alla relativa discussione possono intervenire tutti consiglieri ed assessori secondo quanto previsto dal presente regolamento e la discussione medesima non può protrarsi di norma per più di un'ora.

6. Più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, formano oggetto di un'unica discussione.

7. Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione.

8. Una mozione respinta non può essere ripresentata nella stessa sessione del Consiglio Comunale.

Art. 47 (Diritto di iniziativa)

1. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione che rientra nell'ambito delle competenze del Consiglio comunale.

2. Tale diritto si esercita mediante la presentazione di un documento nel quale devono essere indicati gli elementi essenziali (oggetto, forma, motivazione) atti a consentire la formazione di un provvedimento, esperita la procedura di cui ai commi successivi.

3. Il documento suddetto è inserito di norma nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo alla sua presentazione.

4. Qualora il documento sia sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, inserendo il documento stesso all'o.d.g.

5. Qualora il Consiglio Comunale si pronunci favorevolmente circa l'accoglimento del documento in questione, lo stesso viene inviato al settore di competenza per l'istruttoria della pratica.

6. Nel caso in cui l'oggetto del documento risulti estraneo alle competenze del

Consiglio comunale, ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Presidente del Consiglio comunica al consigliere proponente, o primo firmatario, che lo stesso non può essere sottoposto al Consiglio comunale secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 48
(Diritto all'informazione)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 del T.U.E.L. n. 267/2000, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato secondo le prescrizioni contenute nel regolamento comunale relativo al diritto di accesso e di informazione.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di tutti gli atti ed i provvedimenti dell'amministrazione comunale, nonché dei documenti ad essi relativi secondo le modalità e prescrizioni di cui al regolamento comunale sul diritto di accesso succitato.
3. Essi hanno inoltre diritto di prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti ed i provvedimenti delle aziende comunali, organismi ed enti dipendenti, secondo le modalità e prescrizioni del regolamento medesimo.
4. I fascicoli delle pratiche da trattare nella seduta del Consiglio Comunale, di norma, devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque o tre giorni prima della riunione, nella Segreteria del Comune, a seconda che si tratti di sessione ordinaria o straordinaria, salvi i casi di convocazione d'urgenza del Consiglio in cui i fascicoli suddetti sono messi a disposizione, di norma, almeno ventiquattro ore prima.

Art. 49
(Nomine e designazioni)

1. La nomina o designazione dei rappresentanti del Comune o del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, avviene nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni normative che disciplinano la materia e tra persone di comprovata competenza per funzioni esercitate, o studi compiuti, od esperienze acquisite.
2. Le proposte di nomina o di designazione devono essere corredate dai curriculum dei candidati.
3. L'esame dei curriculum suddetti è effettuato preventivamente dalla conferenza dei capigruppo.
4. I candidati alle nomine o designazioni in esame possono essere ascoltati dalla Commissione consiliare suddetta qualora lo richiedano o qualora la Commissione stessa lo ritenga opportuno.
5. Le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio Comunale avvengono a seguito di votazione mediante schede segrete, secondo quanto previsto dall'art. 35 del presente regolamento.
6. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, per l'elezione di membri di organi collegiali di competenza del Consiglio Comunale, ciascun consigliere può votare per la totalità dei componenti da nominare. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano ottenuto uguale numero di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani di età.
7. Il Consiglio comunale procede alle nomine degli organi collegiali in seno ai quali

debba essere rappresentata la minoranza. In tal caso, e nell'ipotesi che non siano ricoperti i posti previsti per la minoranza, devono essere chiamati, in sostituzione degli ultimi eletti della maggioranza, i consiglieri di minoranza che abbiano riportato il maggior numero di voti. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni normative che disciplinano la composizione di determinati organi collegiali.

8. La revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni avviene con provvedimento motivato del Sindaco. Per le nomine di competenza del Consiglio comunale, la revoca deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, manifestato attraverso votazione mediante schede segrete.

9. Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

10. Le disposizioni del presente articolo costituiscono indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. M) del T.U.E.L. n. 267/2000.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

CAPO I

ASSESSORI

Art. 50

(Elezione del Sindaco e della Giunta)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 51

(Durata in carica dei membri della Giunta)

1. Il Sindaco e la Giunta comunale durano in carica secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2. Chi surroga assessori scaduti anzitempo rimane in carica solo per il tempo che sarebbe rimasto al predecessore.

Art. 52

(Cessazione e sospensione dalla carica)

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale. Qualora non vengano presentate seduta stante, dette dimissioni sono presentate per iscritto al Segretario Comunale e immediatamente protocollate a cura dello stesso; il Vicesindaco, ovvero quando non sia membro del Consiglio Comunale, il Consigliere Anziano è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data di protocollo per la relativa comunicazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000, le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla seduta consiliare suddetta.

2. Le dimissioni di uno o più assessori sono presentate con atto scritto al Sindaco e protocollate a cura del Segretario comunale. In tutti i casi di dimissioni, decadenza, rimozione, revoca o cessazione per qualsiasi altra causa di uno o più assessori, il Sindaco provvede alle conseguenti surrogazioni entro 15 giorni dalla data di protocollo. Le dimissioni di uno o più assessori, una volta presentate e protocollate, diventano immediatamente efficaci ed irretrattabili.
3. Il Sindaco ed i componenti della Giunta decadono di diritto ai sensi dell'art. 1 comma 4-quinques della legge n.16 del 18.01.1992 e negli altri casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco ed i componenti della Giunta possono essere rimossi nei casi previsti dall'art. 142 del T.U.E.L. n. 267/2000.
5. L'assessore comunale che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, può essere revocato dal Sindaco. In caso di comportamento palesemente contraddittorio od omissivo rispetto agli impegni programmatici assunti, ogni assessore può essere altresì revocato dal Sindaco con provvedimento motivato. Dell'avvenuta revoca e sostituzione il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva.
6. Il Sindaco ed i componenti della Giunta possono essere sospesi dal Prefetto ai sensi dell'art. 142 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed in tutti gli altri casi e secondo le prescrizioni previste dalla legge.
7. In qualunque caso di cessazione di uno o più assessori e nei casi di sospensione dalla carica, le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dal Sindaco o da altro assessore dallo stesso al riguardo specificatamente delegato.

Art. 53
(Vicesindaco)

1. Secondo quanto disposto dallo Statuto comunale, il Sindaco nomina un assessore Vice Sindaco a sostituirlo in tutte le sue competenze in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, adottato ai sensi dell'art.15 comma 4-bis della legge 55/90 e s.m.i.
2. In caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età, ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto Comunale.

Art . 54
(Astensione degli assessori)

1. Gli assessori comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando vi abbiano un interesse proprio o di parenti od affini fino al quarto grado.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi della sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 55
(Incompatibilità)

1. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 56
(Assessori non consiglieri)

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini che siano di comprovate competenze specifiche, in relazione alle deleghe da conferire, possiedano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 2 dello Statuto Comunale.

2. Le nomine degli assessori non consiglieri devono essere corredate dei curriculum dei candidati al fine di verificare e valutare il possesso delle competenze secondo quanto richiesto dal comma precedente.

Art. 57 (Composizione e deleghe)

1. La Giunta Comunale è composta da un numero di assessori stabilito dallo Statuto comunale, oltre che dal Sindaco.

2. In conformità a quanto previsto dallo Statuto comunale, il Sindaco delega ai singoli assessori specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Le deleghe di cui al comma precedente sono conferite per settori organici di materia sulla base della struttura organizzativa del Comune.

4. Gli assessori svolgono attività di indirizzo e di controllo sull'attività amministrativa inerente le attribuzioni loro delegate ed a tal fine esercitano i poteri previsti dallo Statuto.

5. Gli assessori presentano al Consiglio od alla Giunta le proposte di deliberazione attinenti le materie relative alle deleghe attribuite ed emanano altresì, nelle materie suddette, atti con rilevanza esterna purché non siano espressamente attribuiti con norme di legge o di regolamento ad altri organi.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra, altresì, nella competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e secondo le norme e i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione del personale.

6. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle deleghe conferite agli assessori al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza dell'azione politico - amministrativa. Di tale modifica deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

Art. 58 (Attività)

1. La Giunta riferisce al Consiglio comunale, su relazione del Sindaco, sullo stato di attuazione degli indirizzi stabiliti negli atti fondamentali del consiglio comunale stesso e riferisce altresì in occasione dell'approvazione del Bilancio.

CAPO III

SEDUTE

Art. 59

(Convocazione e presidenza delle sedute)

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco. La convocazione deve pervenire agli assessori, anche oralmente, almeno 24 ore prima dello svolgimento della seduta, salvo i casi eccezionali che non consentono di rispettare il termine e le forme suddette per esigenze improcrastinabili.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, convoca e/o presiede il Vice Sindaco, in caso di mancanza, assenza o impedimento di quest'ultimo convoca e/o presiede l'assessore più anziano di età.

Art. 60

(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente della Giunta comunale esercita le stesse funzioni, poteri e facoltà previsti per il Presidente del Consiglio, in quanto compatibili. In particolare, il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Art. 61

(Segretezza delle sedute)

1. La Giunta comunale si riunisce, di norma, in seduta segreta.
2. Può decidere di riunirsi in seduta pubblica, qualora ciò venga ritenuto opportuno in considerazione del rilevante interesse collettivo o sociale rivestito dalla questione in oggetto e sempreché ciò non comporti un pregiudizio o un'offesa alla dignità o ai diritti di segretezza delle persone e comunque non venga influenzata la libera espressione di giudizio.
3. Possono essere invitate a partecipare alle sedute della Giunta, in qualità di esperti, persone esterne, dotate di particolari competenze tecniche.
4. Alle sedute della Giunta possono essere altresì invitati; ove ritenuto necessario, i Revisori dei conti, secondo quanto previsto dal regolamento comunale di contabilità, ed i dipendenti comunali che rivestono qualifiche funzionali e/o dirigenziali.

Art. 62

(Numero legale delle presenze e validità delle sedute)

1. Le sedute della Giunta sono valide con un numero di presenti pari alla metà dei componenti
2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze della Giunta Comunale non devono computarsi gli assessori presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi abbiano un interesse secondo quanto previsto dall'art. 54 del presente regolamento.
3. Gli assessori che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero legale di presenze necessario per la validità della seduta.

4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute, in qualità di esperti, i Consiglieri Comunali aventi specifiche deleghe ed anche persone esterne dotate di particolari conoscenze tecniche; possono essere altresì invitati a partecipare alla sedute privati cittadini, in proprio od in rappresentanza di enti terzi, per specifici e particolari casi di dibattito, informativa e discussione in oggetto ad argomenti di stretto interesse della P.A., posti all'Ordine del giorno.

Art. 63
(Attribuzioni del Segretario comunale)

1. Il Segretario Comunale è il segretario della Giunta.
2. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta; sovrintende alla redazione dei processi verbali delle deliberazioni e li sottoscrive insieme al Presidente, dà lettura, su richiesta del Presidente, di ogni atto e documento che debba essere comunicato al consesso; registra, quando occorra, i singoli voti ed accerta il risultato delle votazioni.
3. Il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altro personale dipendente.
4. Qualora il Segretario Comunale abbia interesse all'oggetto della deliberazione, le funzioni di segretario della Giunta comunale sono svolte da uno dei membri, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale. Nei casi sopra menzionati, il Segretario comunale deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.

Art . 64
(Discussione)

1. Il Presidente apre la seduta e la chiude.
2. La trattazione di ogni pratica avviene con una relazione introduttiva del Presidente o dell'assessore competente.
3. Ogni assessore ha diritto di prendere la parola al riguardo e di replicare ai vari interventi.

Art. 65
(Numero legale delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Giunta comunale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
2. In caso di parità di voto, la deliberazione si intende non approvata.
3. Sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
4. Gli assessori che si astengono dal voto non sono computati tra i votanti; nel caso di votazione mediante schede, quelle che risultano bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art . 66
(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto può essere a scrutinio palese o segreto.
2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano.
3. La votazione a scrutinio segreto avviene mediante schede nei casi e con le modalità previste per la medesima votazione in Consiglio comunale, ma non è necessaria la presenza degli scrutatori.

Art .67
(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 tutte le deliberazioni della Giunta Comunale possono essere dichiarate, nei casi di urgenza, immediatamente eseguibili con apposita e separata votazione presa a maggioranza dei componenti.

Art. 68
(Pareri e revoca delle deliberazioni)

1. In materia di pareri e revoca delle deliberazioni, si applicano ai provvedimenti deliberati dalla Giunta comunale, le disposizioni dettate per il Consiglio Comunale dal presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 69
(Verbale)

1. Riguardo ad ogni seduta della Giunta comunale si redigono i singoli processi verbali delle deliberazioni.
2. I verbali di cui al comma precedente devono contenere i nomi degli assessori presenti alla votazione sui singoli oggetti con l'indicazione di quelli che si sono astenuti od hanno espresso voto contrario nonché il numero delle schede bianche e nulle.
3. Gli assessori comunali sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dalla Giunta.
4. Ogni assessore ha diritto che nel verbale di deliberazione si faccia constare del voto e dei motivi del medesimo.
5. Dai verbali suddetti deve altresì constare se si è votato a scrutinio segreto.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art .70
(Costituzione delle Commissioni)

1. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio comunale si avvale di CINQUE Commissioni permanenti costituite all'interno del proprio seno:

Commissione Urbanistica,
Commissione Lavori pubblici – Ambiente, Trasporti
Commissione Agricoltura -Sport-Turismo
Commissione Assistenza-Sanità Scuola Welfare,
Commissione Bilancio.

La Commissione Bilancio ha funzioni di controllo e garanzia della rispondenza della gestione finanziaria agli intendimenti programmatici espressi con il Bilancio di previsione. A tal fine, periodicamente, può interpellare i Responsabili dei Servizi, il Revisore dei conti o la Giunta Comunale.

La Commissione Bilancio riferisce in Consiglio su quanto di competenza in occasione delle deliberazioni concernenti la gestione finanziaria.

La Presidenza di quest'ultima viene riservata alla minoranza, oltre alla presidenza di un'altra commissione, da concordarsi in sede di nomina.

2. L'attribuzione delle competenze alle singoli commissioni avviene di norma con riferimento ad aree di attività omogenee nel perseguimento dei fini istituzionali dell'ente e dell'interesse pubblico generale.

3. Entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta, il Consiglio Comunale provvede alla costituzione delle suddette commissioni su proposta della Conferenza dei capigruppo di cui all'art. 83 del presente Regolamento.

Art. 71
(Composizione e nomina delle Commissioni)

1. La nomina dei componenti delle commissioni permanenti è effettuata dal Consiglio comunale su designazione dei singoli gruppi consiliari. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio comunale che le ha nominate.

2. Ogni Commissione è formata da 5 consiglieri comunali.

3. Le Commissioni sono costituite seguendo il criterio proporzionale sulla base della consistenza numerica dei singoli gruppi in rapporto al numero complessivo dei membri delle commissioni. I posti eventualmente restanti sono attribuiti ai gruppi per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, al gruppo che abbia il più alto numero di consiglieri comunali. Per un'ulteriore parità si procede al sorteggio.

4. Ha diritto di partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto, il Sindaco e/o l'assessore competenze per materia.

5 Ogni consigliere non può far parte contemporaneamente di più di tre commissioni.

Art. 72
(Cessazione dalla carica dei singoli componenti le commissioni)

1. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 73
(Presidenza)

1. Ogni commissione permanente elegge un Presidente tra i propri componenti mediante schede segrete, nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio comunale. Ogni componente può esprimere una sola preferenza e risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il maggiore di età.
2. Il Presidente ha il compito di convocare e dirigere la commissione stabilendone l'ordine del giorno dei lavori.
3. Sempre nella prima seduta, la commissione, con le modalità previste per l'elezione del Presidente, elegge un Vice Presidente destinato a sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 74
(Segretario)

1. Per ciascuna commissione permanente svolge le funzioni di segretario uno dei componenti appositamente eletto nella prima seduta. Questi compie tutte le operazioni necessarie al funzionamento della commissione. Provvede, altresì, alla compilazione e conservazione dei processi verbali delle discussioni e delle conclusioni raggiunte per ciascun argomento all'ordine del giorno, trasmettendone copia al Sindaco, agli assessori competenti per materia ed al Segretario Comunale.

Art. 75
(Delega)

1. Ogni consigliere può partecipare a sedute di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, in sostituzione e per delega di un consigliere assente, componente della commissione ed appartenente allo stesso gruppo consiliare.

Art. 76
(Convocazione)

1. Ogni Commissione è convocata dal rispettivo Presidente o, su richiesta di almeno tre membri della commissione stessa, dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno tre membri, secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la riunione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta stessa.
3. Nel caso in cui la commissione sia attivata dal Consiglio comunale, la convocazione della commissione stessa deve avvenire entro otto giorni dalla data dell'incarico conferitole.
4. Della disposta convocazione è data notizia anche al Sindaco ed all'Assessore competente in materia ed al capogruppo del gruppo Consiliare non rappresentato in Commissione.

Art. 77
(Validità delle sedute)

1. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti la commissione con diritto di voto.

Art. 78
(Pubblicità)

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, fatti salvi i casi in cui si tratti di salvaguardare i diritti di riservatezza dei terzi. In tal caso, il Presidente dichiara la segretezza della seduta.
2. Gli atti delle commissioni possono essere oggetto di esercizio del diritto di accesso nonché di informazione secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento comunale.

Art. 79
(Funzioni delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni hanno funzione preparatoria, consultiva e propositiva.
2. Esse hanno il compito di esaminare tutte le proposte di deliberazione e le questioni che il Sindaco o il Consiglio comunale ritengano di trasmettere loro.
3. Oltre ai casi in cui venga attivata dal Sindaco o dal Consiglio comunale, ciascuna commissione può trattare, d'intesa con il Sindaco stesso o con l'assessore competente, qualunque questione rientri nelle materie di propria competenza avanzando al riguardo apposite proposte.
4. Le decisioni della commissione non possono, in ogni caso privare il Consiglio del diritto di esame né assumere valore deliberativo e vincolante.

Art. 80
(Funzionamento)

1. In mancanza di espressa indicazione, le Commissioni devono riferire sulle proposte di deliberazione e sulle questioni ad esse deferite nel termine massimo di trenta giorni. Il Presidente del Consiglio comunale può tuttavia assegnare alle commissioni, per l'espletamento delle loro attività, un termine diverso.
2. Nel caso di relazioni da presentarsi al Consiglio comunale, esse devono essere messe a disposizione dei consiglieri nei tempi e nei modi previsti per le pratiche poste all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio stesso.
3. Più commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio comunale in seduta riunita per l'esame di particolari questioni afferenti diverse competenze. In tal caso le sedute sono presiedute dal Presidente della commissione cui afferisce in via principale la materia e sono valide purché sia presente almeno oltre la metà dei componenti complessivi delle commissioni convocate, e sempreché siano presenti almeno due rappresentanti per ogni commissione. Adempie ai compiti di segreteria il segretario della commissione di cui sopra.
4. Fuori dei casi previsti dal comma 3 del presente articolo, ciascuna commissione, qualora lo ritenga necessario, può chiedere al Sindaco che sulle questioni ad essa deferite venga sentito altresì il parere di un'altra commissione ovvero della Conferenza dei capigruppo.
5. Circa il raggiungimento delle conclusioni, le commissioni operano ispirandosi al criterio secondo il quale prevale l'intendimento della maggioranza dei presenti. Tuttavia, quando non sia possibile raggiungere un accordo per il contrapporsi di posizioni assolutamente inconciliabili circa questioni di natura sostanziale, i componenti delle commissioni possono presentare al Consiglio due o più relazioni distinte.

Art. 81
(Partecipazione alle sedute)

1. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione gratuita, in qualità di tecnici esperti, di dipendenti comunali, dei Revisori dei conti o di persone esterne e possono altresì ammettere a partecipare ai propri lavori i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di categoria.

2. Le commissioni hanno inoltre facoltà di ottenere dai vari uffici ed organismi, o aziende del Comune, tramite il Sindaco o l'assessore competente, tutte le notizie, informazioni ed elementi utili allo svolgimento dei loro lavori, nel rispetto delle disposizioni in materia di accesso ai documenti e diritto all'informazione.

Art. 82
(Compenso)

1 Le eventuali spese necessarie per l'espletamento di determinate attività delle singole commissioni devono essere di volta in volta autorizzate dalla Giunta comunale.

Art. 83
(Conferenza dei capigruppo)

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo composta da tutti i capigruppo consiliari nonché dai consiglieri che rappresentano in Consiglio singole posizioni politiche od amministrative.

2. La Conferenza, oltre ad esercitare le funzioni di verifica dei curriculum dei rappresentanti del Comune e del Consiglio, esercita attività consultiva e di confronto politico-amministrativo su tutte le questioni non rientranti specificatamente nelle competenze delle commissioni consiliari.

3. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato. Svolge le funzioni di segretario un componente designato di volta in volta dal Segretario comunale

4. Si applicano alla Conferenza dei capigruppo tutte le disposizioni previste per le commissioni consiliari, in quanto compatibili.

5. Salvo i casi di urgenza, ai fini preparatori di ogni Consiglio Comunale si considera autoconvocata la Conferenza Capigruppo per le ore 19 della serata del Consiglio stesso o che precede la fissata ora del Consiglio stesso.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84
(Commissioni consiliari speciali)

1. Il Consiglio comunale, con apposito provvedimento, può costituire commissioni consiliari speciali nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto comunale.

2. Si applicano alle commissioni consiliari speciali le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 85
(Commissioni d'indagine)

1. Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, nominate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Dette commissioni sono istituite di volta in volta quando si tratti di acquisire elementi conoscitivi e di valutazione in merito ad attività svolte dall'Amministrazione, intorno alle quali sorgano dubbi circa la legittimità delle azioni espletate, la coerenza delle stesse con gli indirizzi generali di governo ovvero circa l'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'Amministrazione. La delibera istitutiva definisce l'ambito di operatività delle commissioni nonché il termine entro cui concludere i lavori.

3. Le commissioni di cui al presente articolo sono composte, a seconda dei casi, da tre o cinque componenti, ivi compreso il Presidente, e nominate dal consiglio comunale; in dette commissioni deve essere rappresentata la minoranza. Qualora ritenuto opportuno, le commissioni in esame possono avvalersi di uno o più esperti nominati, su proposta della Commissione stessa, dal Segretario comunale se si tratta di esperti interni o dalla Giunta comunale se si tratta di esperti esterni.

4. Le sedute ed i lavori delle commissioni in esame sono segreti.

5. I componenti delle commissioni hanno diritto di accesso agli atti, documenti ed informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione e che siano necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

6. Ad avvenuto espletamento dell'incarico, le commissioni d'indagine redigono una relazione finale illustrativa le cui risultanze devono essere presentate e discusse nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I
NORME FINALI

Art. 86
(Abrogazione norme precedenti)

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia con esso incompatibili.

Art. 87
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuto espletamento delle procedure di cui all'art. 87 dello Statuto Comunale.